

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ROGNONI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1991

Norme sugli organi del servizio della leva militare

ONOREVOLI SENATORI. — La presente iniziativa si inserisce nel quadro della progressiva realizzazione di un nuovo modello organizzativo-funzionale dell'Esercito, con particolare riferimento al settore della leva, della selezione e del reclutamento.

Infatti, l'evolversi della situazione e la crescente domanda di servizi più funzionali a favore dei cittadini suggeriscono di orientare verso una più moderna concezione l'ordinamento degli organi ed uffici impegnati in detto settore.

In tale ottica il presente disegno di legge intende soddisfare importanti e sentite esigenze quali:

a) riordinare in modo organico, coerente e sistematico gli organi della leva,

proponendo un riassetto dell'ordinamento territoriale del settore da attuarsi sia mediante una nuova struttura operante nell'ambito della regione militare (comando leva, reclutamento e mobilitazione), sia mediante il ridimensionamento, la trasformazione o la soppressione di alcune tra quelle attualmente esistenti (consigli di leva ed uffici di leva);

b) considerare il procedimento di leva diretto alla definizione dell'obbligo della prestazione del servizio militare di leva in una struttura unitaria, sia per lo scopo che essa persegue, sia per la natura degli atti, sia per gli organi che concorrono ad attuarlo: Ministero della difesa; Direzione generale della leva; comando leva, recluta-

mento e mobilitazione presso le regioni militari; uffici di leva; consigli di leva; distretti militari;

c) provvedere, poichè i momenti del procedimento di leva impongono interdipendenze reciproche necessarie, a dislocare nella stessa sede gli uffici di leva, i consigli di leva e i distretti militari con funzione di reclutamento;

d) ammodernare l'organizzazione della leva per una maggiore chiarezza ordinativa e normativa delle strutture e delle competenze degli organi periferici, specialmente se si considera che le disposizioni concernenti tale materia vengono tramandate, sin dalla legge fondamentale sul reclutamento obbligatorio dell'Esercito del 20 marzo 1854, n. 1676, e fino al 1938-39, quasi invariate; mentre l'intervento normativo dell'Italia repubblicana avutosi con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, lungi dal rappresentare una rottura con il passato, coglie a piene mani da questo patrimonio tradizionale di norme;

e) ammettere la possibilità di conferire ad ufficiali superiori dell'Esercito e dell'Aeronautica le funzioni di commissari di leva in caso di loro mancanza;

f) attuare una migliore utilizzazione delle strutture e infrastrutture dell'organizzazione della leva, mediante accentramento delle funzioni tecniche non di diretto interesse dei cittadini, tenendo conto comunque, nella soppressione o creazione di alcuni organi della leva, di quel complesso di memorie, notizie e testimonianze militari particolarmente sentite in alcuni luoghi dell'Italia.

In particolare il disegno di legge prevede:

all'articolo 1, che il Ministro della difesa, per l'esercizio delle alte funzioni che la legge gli conferisce nel delicato settore della leva, concretamente si avvalga, quale organo di amministrazione diretta, della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari;

all'articolo 2, la ricognizione degli organi periferici della leva e la loro dipendenza funzionale dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari, rimuovendo così la «dipendenza diretta» dal Ministro della difesa (presente nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237); dipendenza sancita anteriormente alla istituzione della Direzione generale della leva, che, giusta l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, «... provvede: all'organizzazione e allo svolgimento delle operazioni relative alla leva, alla selezione attitudinale e al reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; ...»;

all'articolo 3, la dislocazione dei consigli di leva e degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica e quella dei consigli di leva e degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi, oltre alla composizione di questi ultimi. Più specificatamente:

al comma 1, è posto il principio della corrispondenza (nel numero, nelle sedi e nel territorio di competenza) dei consigli di leva e degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica con i distretti militari con funzione di reclutamento; ciò perchè i momenti nel procedimento di leva impongono interdipendenze reciproche tra questi organi;

al comma 2, di conseguenza, viene stabilita una nuova tabella che ritocca l'attuale assetto dei consigli di leva sul territorio nazionale; in questo nuovo contesto organizzativo, la distribuzione media degli iscritti di leva da visitare presso i consigli di leva consente una perequazione dei carichi di lavoro, uniformemente distribuiti in tutto il territorio della Repubblica;

al comma 3, è definita la composizione degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica; si stabilisce in particolare che ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica possano essere impiegati, in caso di necessità, in sostituzione dei commissari di leva;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al comma 4, si rinvia alla tabella «Allegato B» al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, per il numero, le sedi e il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi;

al comma 5, è posto il principio della corrispondenza (nel numero, nelle sedi e nel territorio di competenza) degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi con le capitanerie di porto aventi funzioni di reclutamento; tali funzioni vengono attribuite dal Ministero della difesa;

al comma 6, è definita la composizione degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi;

all'articolo 4, comma 1, che la Direzione generale della leva esercita le sue funzioni di direzione, coordinamento e vigilanza nei riguardi degli organi della leva avvalendosi anche dei comandi leva, reclutamento e mobilitazione presso le singole regioni militari; detti comandi, istituiti in via sperimentale con provvedimento ministeriale, hanno svolto con esito pienamente

soddisfacente le funzioni che si intendono ora conferire loro formalmente; essi operano nei riguardi degli organi periferici della leva di ciascuna regione militare quali organi di sintesi delle direttive tecnico-amministrative della Direzione generale della leva e di quelle tecnico-operative dello Stato Maggiore dell'Esercito per il tramite di ciascun comando di regione militare;

al comma 2, è disciplinata, ferma restando la loro autonomia funzionale, la dipendenza amministrativa e disciplinare degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica dai distretti militari;

al comma 3, è prevista, secondo le norme in vigore, la dipendenza amministrativa e disciplinare degli uffici di leva delle capitanerie di porto dalle rispettive capitanerie di porto;

all'articolo 5, la riformulazione dell'articolo 41 della legge n. 191 del 1975, in aderenza alle modifiche apportate dal presente provvedimento.

Il disegno di legge non comporta oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Autorità che soprintende alla leva*). - 1. Il Ministro della difesa provvede a soprintendere a tutte le operazioni della leva militare, avvalendosi, quale organo di amministrazione diretta, della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari».

Art. 2.

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Organi del servizio della leva*). - 1. Sono organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica gli uffici di leva ed i consigli di leva, che dipendono, per quanto riguarda le funzioni ad essi demandate dal presente decreto, dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari.

2. All'estero il servizio della leva è demandato alle autorità diplomatiche e consolari».

Art. 3.

1. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica corrispondono, di norma, a quelli dei distretti militari aventi funzioni di reclutamento.

2. La tabella «Allegato A» al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono composti da personale civile della carriera direttiva dei commissari di leva e da altro personale civile o militare, secondo le tabelle organiche dei distretti militari di cui al comma 1. L'incarico di capo ufficio è assunto dal commissario più anziano nel ruolo, il quale è responsabile del regolare andamento dell'ufficio nei confronti degli organi sovraordinati. In mancanza di commissari di leva, le relative funzioni sono conferite ad ufficiali superiori dell'Esercito o dell'Aeronautica.

4. Il numero, le sedi e il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono stabiliti dalla tabella «Allegato B» al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

5. Il numero, le sedi e il territorio di competenza degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi corrispondono, di norma, a quelli delle capitanerie di porto aventi funzioni di reclutamento attribuite dal Ministero della difesa.

6. Gli uffici di leva e i consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono composti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare e da altro personale militare o civile, secondo le tabelle organiche delle capitanerie di porto e del dipartimento militare marittimo presso il quale hanno rispettivamente sede.

Art. 4.

1. La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari esercita le funzioni di direzione, coordinamento e vigilanza nei con-

fronti degli uffici di leva e dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica tramite i comandi leva, reclutamento e mobilitazione delle regioni militari territorialmente competenti.

2. Gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica dipendono amministrativamente e disciplinarmente dai distretti militari.

3. Gli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi dipendono amministrativamente e disciplinarmente dalle capitanerie di porto.

Art. 5.

1. L'articolo 41 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 41. - 1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio».

Art. 6.

1. Gli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

TABELLA
(prevista dall'articolo 3, comma 2)

SEDE E COMPETENZA DEI CONSIGLI DI LEVA
(per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica)

Numero d'ordine	S e d i	Competenza territoriale relativa alle sottostanti province amministrative
1	Torino	Torino, Aosta, Cuneo, Novara e Vercelli
2	Genova	Genova, Alessandria, Asti, Savona, Imperia e La Spezia
3	Milano	Milano, Pavia e Varese
4	Monza	Monza, Como e Sondrio
5	Brescia	Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova
6	Trento	Trento e Bolzano
7	Padova	Padova, Venezia, Vicenza, Rovigo, Belluno, Treviso e Verona
8	Udine	Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone
9	Bologna	Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara e Ravenna
10	Forlì	Forlì
11	Firenze	Firenze, Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Siena, Arezzo e Grosseto
12	Perugia	Perugia, Terni e Viterbo
13	Ancona	Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata e Ascoli Piceno
14	Roma (A e B) *	Roma, Rieti, Latina e Frosinone
15	Chieti	Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara
16	Napoli	Napoli
17	Salerno	Salerno, Avellino e Potenza
18	Caserta	Caserta, Benevento, Campobasso e Isernia
19	Bari (A e B) **	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Matera
20	Catanzaro	Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza
21	Palermo	Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta
22	Catania	Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa
23	Cagliari	Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

* Nella sede della città di Roma viene istituito il consiglio di leva di Roma A con competenza territoriale relativa alla provincia di Roma e il consiglio di leva di Roma B con competenza territoriale relativa alle province di Rieti, Latina e Frosinone.

** Sono istituite due sedi del consiglio di leva di Bari: il consiglio di leva di Bari A, con sede in Bari e con competenze territoriali inerenti alle province di Bari, Foggia e Matera; il consiglio di leva di Bari B, con sede in Lecce, con competenze territoriali inerenti alle province di Lecce, Brindisi e Taranto.